

spetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota del Capo dipartimento della protezione civile CG 69882 del 14 febbraio 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Toscana, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima Regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 19.593.995,20, suddivisi come segue:

a. avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, euro 864.765,79;

b. avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana, euro 1.247.598,42;

c. eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana, euro 2.420.989,43;

d. eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, euro 4.374.008,68;

e. avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle Province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, euro 3.985.704,01;

f. avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia, euro 6.430.212,31;

g. eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena, euro 270.716,56.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2016

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri:*
GENTILONI SILVERI

17A00215

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Veneto per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2016

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;


Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata (lettera e);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2013 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 112 del 22 agosto 2013 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto» e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 131 del 26 novembre 2013 recante «Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai



beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 170 del 13 giugno 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio della regione Veneto nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato esteso al territorio dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche del giorno 4 agosto 2015;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in Provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in Provincia di Belluno» e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 278 del 17 agosto 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in Provincia di Belluno»;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d*) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e*) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;


Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d*) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera *e*), del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Veneto sono richiamati gli eventi calamitosi per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 62.699.649,65;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 385 del 16 agosto 2016 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Veneto» ed, in particolare, l'art. 4 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera *b*), 4, lettera *f*), e 7 dell'art. 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Veneto, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 31.000.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, lettera *b*), della predetta delibera del 28 luglio 2016, che demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri la determinazione degli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Veneto, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, all'esito delle attività istruttorie disciplinate con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, della predetta delibera del 28 luglio 2016, con cui si dispone che le deliberazioni previste al comma 3, lettera *b*), sopra citate saranno adottate, fermi restando i tetti massimi previsti, secondo l'ordine cronologico con il quale le Regioni comunicheranno l'esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015;



Visto, in particolare, l'allegato 1 alla predetta ordinanza con cui sono disciplinate le fasi del processo di concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la convenzione stipulata in data 17 novembre 2016 tra l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale sono stati definiti i contratti tipo per l'accesso ai finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Viste le note della Regione Veneto del 30 novembre e del 2 dicembre 2016 con cui è stata trasmessa la tabella, che verrà pubblicata nel sito web istituzionale della Regione, riepilogativa dei contributi massimi concedibili, quantificati in euro 8.914.374,22, con riferimento alle domande accolte di cui al punto 1.5 dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 385 del 16 agosto 2016 sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. CG/67532 del 3 dicembre 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Veneto, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 8.914.374,22, suddivisi come segue:

a) eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto, euro 934.608,84;

b) eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto, euro 4.666.114,76;

c) eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio della Regione Veneto ed il 4 agosto 2015 nel territorio dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo, euro 3.313.650,62.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2016

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

17A00216

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Lombardia per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2016

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici

